



**LA C.A.S.A. - Schio (VI)**

**Disciplinare di gara  
per l'affidamento  
del Servizio di lavaggio pentole presso  
la cucina centrale dell'Ente "La  
C.a.s.a"**

**CIG 80644312FD**

**Periodo 01.01.2020 / 31.12.2021**

**Disciplinare di gara**

## Indice:

<b>ART. 1 - PREMESSE</b>	3
<b>ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b>	3
2.1. DOCUMENTI DI GARA	3
2.2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.3 COMUNICAZIONI	5
<b>ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, LOTTO UNICO</b>	5
<b>ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI</b>	6
4.1. DURATA	6
4.2. OPZIONI	6
<b>ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>	6
<b>ART. 6 - REQUISITI GENERALI</b>	7
<b>ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b>	10
ART. 7.1 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (ART.83, COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE)	11
ART. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
ART. 7.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
ART. 7.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	13
<b>ART. 8 - AVVALIMENTO</b>	14
<b>ART. 9 - SUBAPPALTO</b>	15
<b>ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA</b>	16
<b>ART. 11 - SOPRALLUOGO</b>	18
<b>ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</b>	19
<b>ART. 13 - IMPOSTA DI BOLLO</b>	20
<b>ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b>	20
<b>ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	23
<b>ART. 16 - "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - STEP 1</b>	24
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	24
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	25
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	27
16.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	29
16.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
<b>ART. 17 - "BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA" - STEP 2</b>	31
<b>ART. 18 - "BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA" - STEP 3</b>	34
<b>ART. 19 - FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA - STEP 4</b>	35
<b>ART. 20 - RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA - STEP 5</b>	36
<b>ART. 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	36
21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	36
21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	40
21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	42
21.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	42
<b>ART. 22 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	43
<b>ART. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE</b>	44
<b>ART. 24 - APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</b>	44
<b>ART. 25 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	45
<b>ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	46
<b>ART. 27 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>	47
<b>ART. 28 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE</b>	48
<b>ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	48
<b>ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	48

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**PER L’AFFIDAMENTO**  
**RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS 50/2016**  
**DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO PENTOLE PRESSO LA CUCINA CENTRALE**  
**DELL’ENTE “LA C.A.S.A”**  
**CIG 80644312FD**  
**PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2021**

**ART. 1 - PREMESSE**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando, le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Ente “LA C.A.S.A.” Centro Assistenza Servizi per Anziani di Schio (VI), le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di lavaggio pentole presso la cucina centrale dell’Ente “La C.a.s.a”.

Con Determinazione a contrarre n° 235 del 22.10.2019 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di lavaggio pentole presso la cucina centrale dell’Ente “La C.a.s.a.” per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 con possibilità di proroga tecnica di sei mesi riservato ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016 al fine di favorire l’integrazione e creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ed economicità del D.lgs. 50/2016.

L’affidamento avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è a Schio (VI) codice NUTS ITH32 – CIG 80644312FD

Non è prevista la suddivisione in lotti.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Segretario Direttore dell’Ente Dr. Marco Peruffo.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

**ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

**2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
  - Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
  - Allegato n°2 DGUE di cui:
    - ⇒ A) DGUE per l’operatore economico concorrente;
    - ⇒ B) DGUE per ditta ausiliaria;
  - Allegato n°3 “Dichiarazione avvalimento”;
  - Allegato n°4 “Dichiarazione ausiliaria”;
  - Allegato n°5 “Certificato di sopralluogo e presa visione”;
  - Allegato n°6 “Dichiarazione per RTI già costituiti”;
  - Allegato n°7 “Dichiarazione per RTI da costituire”;
  - Allegato n°8 “Dichiarazione presa d’atto DUVRI”;

- Allegato n°9 “Questionario sulla sicurezza”;
- Allegato n°10 “Fac simile offerta economica”.
- Allegato n°11 “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”

3) Capitolato di gara;

- Allegato A “DUVRI”;
- Allegato B Planimetria cucina.

La documentazione di gara è disponibile sia sulla piattaforma Sintel sia sul sito internet: <http://www.lacasaschio.it> alla Sezione Bandi di gara.

Per l'espletamento della procedura l'Ente utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rinvia all'Allegato 11 al presente disciplinare - “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti”, cui si fa espresso rinvio, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il contact center di ARIA S.p.A., telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all'indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente e gli offerenti avverranno, ai sensi del Codice, a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del Codice, nei confronti del concorrente.

## 2.2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.11.2019.

Non saranno forniti chiarimenti telefonici o richiesti con mezzi diversi in luogo di quelli ivi indicati.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel.

Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'Ente procederà a pubblicare sul profilo del committente le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate su Sintel.

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l'Ente non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra L'Ente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo del sistema, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali rettifiche alla gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

## ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, LOTTO UNICO

L'oggetto dell'appalto è la gestione del servizio di lavaggio pentole presso la cucina centrale dell'Ente dell'Ente "La C.a.s.a.". per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 con possibilità di proroga tecnica di sei mesi.

Il dettaglio delle prestazioni è indicato nel Capitolato Speciale d'appalto.

Il CPV dell'appalto è

Altri Servizi Alberghieri	55130000-0
---------------------------	------------

L'importo a base di gara, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, è il seguente:

<b>Importo a base di gara</b> (esclusa iva)	<b>Eventuale proroga tecnica</b> (esclusa iva)	<b>Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice</b> (senza oneri sicurezza – esclusa iva)	<b>Oneri sicurezza</b>	<b>Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice</b> (con oneri sicurezza - esclusa iva)
€ 174.408,00	€ 43.602,00	€ 218.010,00	€. 990,00	€.219.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per la durata del servizio, non soggetti a ribasso, ammonta ad € 792,00 + iva.

Nel caso di proroga tecnica l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, è stimato in €. 198,00 + iva.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 218.010,00 al netto di Iva, a cui vanno aggiunti €. 990,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze per un totale complessivo di €. 219.000,00 + iva.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Codice l'importo totale ai sensi art.35 comma 4 del codice comprende i costi della manodopera che l'Ente ha stimato pari ad €. 175.500,00. Tale importo è stato calcolato tenuto conto della Tabella Ministeriale attualmente in vigore.

## **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI**

### **4.1. DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dal 01.01.2020 o dalla data di sottoscrizione del contratto.

### **4.2. OPZIONI**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario – proroga tecnica - alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Si stima un importo di proroga di €. 43.602,00 + iva. Si presumono sei mesi di proroga tecnica.

Il corrispettivo dell'appalto quale risultante dall'aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere relativo al costo da sostenere per il personale dell'appaltatore, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, per coordinamento e formazione, per attrezzature, DPI, materiale di consumo, trasporti, assicurazioni ed ogni altra spesa, comprese quelle generali, che l'appaltatore debba sostenere per prestare i servizi.

Non è previsto il rinnovo.

## **ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART. 6 - REQUISITI GENERALI**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
  - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
  - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
  - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i

direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di Società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Istitutori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei servizi. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. -Serie generale -n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
  - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
  - c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III-Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento all'Ente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

## **Art. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma*

13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 112, 1° comma, D.lgs. n° 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito indicati.

Sono quindi ammessi alla gara gli operatori economici e le cooperative sociali – anche con iscrizione regionale plurima - e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate di cui all'art. 112, 2° comma, D.lgs. 50/2016, quando il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112 D.lgs. 50/2016 deve essere comprovato producendo i seguenti documenti:

A) In sede di gara:

- Atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 D.lgs. n°50/2016;
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, D.Lgs. n°50/2016.

B) In caso di verifica del requisito nel corso della procedura e, comunque, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre specifica documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione idonea ad attestare lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Si precisa che, trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è escluso il ricorso all'avvalimento per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere necessariamente posseduta personalmente e direttamente dal concorrente, sia in caso di partecipazione singola, sia in caso di partecipazione per mezzo di compagni con idoneità plurisoggettiva.

I soggetti interessati dovranno essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

### **ART. 7.1 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (ART.83, COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE)**

L'idoneità professionale deve essere dimostrata mediante:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) Iscrizione all'Albo delle società Cooperative;
- c) Iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative;
- d) Essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), numero 2), del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I requisiti di cui al presente articolo devono risultare da quanto dichiarato nel DGUE (parte IV lettera A).

## **ART. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Il concorrente dovrà dimostrare:

- a) **di avere effettuato con buon esito servizi analoghi** a quelli relativi alla presente procedura, resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo triennio precedente alla data del bando di gara per un fatturato pari almeno annualmente ad €. 80.000,00 (IVA di legge esclusa). Per servizi analoghi si intendono i servizi oggetto della procedura e/o ausiliari della ristorazione.

Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, le prestazioni sono dichiarate da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione di idonea documentazione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente o dai committenti privati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Nel caso di periodo di attività inferiore al triennio sopra indicato (operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni) potranno essere indicati i principali servizi di lavaggio pentole, con buon esito o in corso di esecuzione, nel periodo di effettiva attività.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito di cui alla presente lettera a) deve risultare da quanto dichiarato nel DGUE - parte IV lettera "C) capacità tecniche e professionali", punto 1b)

- b) **di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.**

La comprova del requisito è fornita mediante copia di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

## **ART. 7.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui all'art. 7.1. lettera a) deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per quanto riguarda i **servizi analoghi** richiesti nella prestazione principale, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente art. 7.2. lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente articolo 7.2 lettere b) sono posseduti da ciascun componente il RTI (costituendo o costituito); in caso di consorzi ordinari d'impresa ai sensi della lettera e) Art. 45 del Codice, da tutte le imprese consorziate che partecipano all'esecuzione del contratto.

#### **ART. 7.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel** Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui all'art.7.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di lavaggio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, di cui agli articoli 7.2 e 7.3, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **ART. 7.5 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

### **ART. 8 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*. Si rimanda a quanto indicato all'art. 7 "Requisiti speciali e mezzi di prova".

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16. **(Allegato modello n°4).**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art.2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini di quanto sopra, il concorrente deve allegare all'istanza quanto segue:

#### Dichiarazioni del concorrente (Allegato modello n°3):

- 1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:
  - attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare quali) posseduti dall'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante);
  - attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nella stessa domanda di partecipazione.

#### Documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e:

- 2) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente **(Allegato modello n°4)**;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata **(Allegato modello n°4)**;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

### **ART. 9 - SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto

dall'art. 105 del Codice aggiornato dalla Legge n°55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

In sede di partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico, utilizzando il Modello DGUE (parte II, lett. D) - deve indicare se intende ricorrere al subappalto e la relativa quota espressa in percentuale sull'importo contrattuale.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

### **ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo complessivo d'appalto e precisamente pari ad €. 4.380,00 (calcolato sull'importo complessivo ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice compreso di oneri per la sicurezza) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente IT52K0200860755000000502899 presso Unicredit Banca spa;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **ART. 11 - SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo delle strutture interessate all'appalto è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni 06.11.2019 e 07.11.2019 alle ore 09.30 previo richiesta scritta.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [a.brazzale@lacasaschio.it](mailto:a.brazzale@lacasaschio.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito

fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, copia eventuale delega.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 18.00 del giorno 05.11.2019.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (**Allegato modello n°5**).

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 0 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 0 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad €. 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2019 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG 80644312FD) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita

(il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

- (per i soli operatori economici esteri)  
Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  
L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **ART. 13 - IMPOSTA DI BOLLO**

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 672/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

### **ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Per partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati dovranno presentare, tassativamente entro le ore **12.00** del giorno **18.11.2019**, a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- I) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- II) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase I) da sola non concretizza l'invio dell'offerta, in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase II) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati caricati nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui

ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la Documentazione amministrativa;
- b) la Documentazione tecnica;
- c) l'Offerta economica;

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni). Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica che l'invio della medesima offerta, ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano l'offerta.

Si specifica che tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente all'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce all'operatore economico di verificare il completamento di tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta.

In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta

medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi ulteriore motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto perentorio termine di scadenza, ci si riserva comunque, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari nel caso di malfunzionamento del sistema.

All'operatore economico è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

L'Ente non sarà responsabile per la mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta economica trasmesse dall'operatore economico a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche ed economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 11 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del

Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

### **ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro, servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## ART. 16 - "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico con riferimento alla Documentazione amministrativa, deve predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2", "Documentazione amministrativa 3", etc.).

Per quanto ivi non indicato si rimanda all'Allegato 11 – Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.

Si precisa, altresì che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati.

### 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente, in bollo da € 16,00, è redatta preferibilmente secondo l'Allegato n. 1 "Domanda di partecipazione" al presente disciplinare di gara, e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Di rientrare tra i soggetti di cui all'art. 112, 1° comma, D.lgs. n° 50/2016 in quanto
  - Cooperativa Sociale di tipo B o Consorzio di Cooperative di tipo B il cui scopo principale sia il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate di cui all'art. 112, 2° comma, D. Lgs. 50/2016, quando il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.  
**Si allegano** iscrizione all'Albo regionale e Statuto della Cooperativa;  
*O in alternativa*
  - Operatore economico diverso dalle cooperative sociali e loro consorzi ed in tal caso, a comprova dell'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112 D. Lgs. 50/2016, **si allegano** i seguenti documenti:
    - Atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 D. Lgs. n°50/2016;
    - Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, D. Lgs. n°50/2016.
- Le generalità complete del firmatario (titolare o legale rappresentante o institore o procuratore);
- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara, (impresa singola, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- In caso di partecipazione in ATI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile, Dimensione Aziendale, Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di regolarità fiscale;
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- La domanda è sottoscritta:
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
    - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni della Legge 9 aprile 2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni della Legge 9 aprile 2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- Il concorrente allega:
  - copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
  - nel caso il sottoscrittore sia un procuratore, copia conforme all'originale della procura o della visura camerale dalla quale risultino i poteri di rappresentanza del medesimo.
  - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative;
  - Statuto della Cooperativa;
  - Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, D.lgs. n°50/2016.

## 16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 e s.m.i. (Allegato n. 2) al presente disciplinare di gara, secondo quanto indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

*In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.*

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" il concorrente allega

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

*In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.*

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice.

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, non è necessaria la compilazione in quanto non sono previsti requisiti di capacità economico - finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare.

### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti **dichiarazioni**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°53 del 06.12.2016, reperibile sul sito dell'Ente [www.lacasaschio.it](http://www.lacasaschio.it) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione, dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, di tutta la documentazione dell'appalto, nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli letti attentamente e di accettarli integralmente e incondizionatamente;
- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattenuti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo;
- dichiara di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;
- dichiara di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
- dichiara che la ditta in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della L. n. 68/99 (*barrare la casella interessata*):
  - non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99:

Ufficio Provinciale	indirizzo	CAP	Città
Fax	Telefono	NOTE	

- indica le posizioni previdenziali ed assicurative della ditta (*nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte*):

INPS: sede di \_\_\_\_\_ matricola n° \_\_\_\_\_

INAIL: sede di \_\_\_\_\_ codice cliente n° \_\_\_\_\_

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nella società è \_\_\_\_\_

e che il C.C.N.L. applicato è il seguente:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Edile Industria    ▪ Edile Piccola Media Impresa    ▪ Edile Cooperazione</li> <li>▪ Edile Artigianato    ▪ Altro non edile</li> </ul> |
|--|

*(barrare la casella interessata)*

- dichiara ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, che in caso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, la società intende subappaltare la realizzazione di parti di servizio e le precisa;
- dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria offerta e produrre la proroga della cauzione provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della congruità e anomalia delle offerte comportino una dilazione dei termini, su richiesta della stazione appaltante;
- dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, le modalità di pagamento stabilite dal capitolato speciale d'appalto; di non richiedere interessi all'Ente appaltante per ritardato pagamento dovuto al tempo necessario al controllo ed alla verifica dei documenti contabili e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei maggiori costi derivanti dalle modalità di pagamento di cui sopra;
- dichiara di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
- si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione;
- dichiara di essere a conoscenza che il contratto non sarà stipulato o comunque sarà risolto nei casi di violazione della normativa "antimafia";
- dichiara di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non dichiarati in sede di gara, l'Ente appaltante procederà all'esclusione dell'impresa, alla revoca dell'affidamento ed all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 50/16 e dell'ulteriore Legislazione applicabile per i casi accertati;
- dichiara che ai fini delle riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria consentite dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'impresa è in possesso delle certificazioni di cui allega fotocopia all'istanza;
- dichiara di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall'adozione dei relativi atti, qualsiasi variazione dell'assetto proprietario o degli organi sociali.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.

78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### 16.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**
- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC** dell'importo di €. 20,00 secondo le modalità disposte dalla Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 rilevabile dal sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it);
- **dichiarazione di sopralluogo**, rilasciata dall'Ente, attestante che un incaricato dell'operatore economico, accompagnato da funzionario dell'Ente, ha preso visione delle strutture. Si rimanda all'art. 11 del presente disciplinare per le modalità del sopralluogo;
- **capitolato speciale d'appalto** sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
- **dichiarazione presa d'atto del Duvri**, fac simile (**Allegato modello n° 8**);
- copia **certificazione** del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto di appalto;

## 16.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  
dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie del lavoro, ovvero la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **ART. 17 - "BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA" - STEP 2**

Allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Tecnica 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione Tecnica 2", "Documentazione Tecnica 3", ecc.).

La documentazione tecnica richiesta è costituita da:

- 1. Progetto inserimento lavorativo persone svantaggiate** (di massimo 15 pagine omnicomprensive formato A4, solo fronte) relativo all'inserimento lavorativo di personale svantaggiato ai sensi dell'art. 112 D.lgs. n°50/2016, contenente:

**Relazione** indicante la metodologia dell'inserimento lavorativo, anche in relazione all'appropriatezza ed accuratezza dei progetti di inserimento lavorativo previsti. Il concorrente dovrà dare conto e descrivere gli elementi che consentano di valutare:

- A.** la capacità di elaborare piani individualizzati suddivisi in relazione alle diverse tipologie di situazioni di svantaggio e contenenti obiettivi a medio e lungo termine relativi al raggiungimento dell'autonomia lavorativa, che siano condivisi con la persona svantaggiata e con i servizi pubblici del territorio operanti in campo sociale. Il concorrente dovrà, a tale proposito, descrivere in modo dettagliato le modalità attraverso le quali si impegna ad elaborare e monitorare piani individualizzati aventi il contenuto di cui sopra, illustrandone l'approccio progettuale e metodologico, nonché la presenza di processi di affiancamento e tutoraggio delle persone svantaggiate, indicandone la metodologia e la tipologia;
- B.** la predisposizione da parte del concorrente di una specifica attività formativa dedicata ai soggetti svantaggiati per l'addestramento alle mansioni e all'acquisizione delle relative abilità e professionalità. Il concorrente dovrà, a tale proposito, descrivere la specifica attività formativa che si impegna a predisporre in favore dei soggetti svantaggiati che verranno impiegati presso i servizi che costituiscono oggetto dell'appalto, affinché essi possano acquisire e/o implementare le abilità e professionalità correlate alle proprie mansioni, illustrandone le caratteristiche, la frequenza e la metodologia;
- C.** la descrizione delle mansioni e delle attività affidate alle singole persone svantaggiate impiegate nel disimpegno dei servizi, illustrandone le caratteristiche e le motivazioni;
- D.** relativamente alla struttura organizzativa proposta all'inserimento lavorativo, il concorrente dovrà indicare:
  - ⇒ la figura di coordinamento/responsabile degli inserimenti lavorativi per l'appalto in oggetto, illustrandone i titoli, la formazione specifica e gli anni di esperienza, allegando il curriculum vitae;
  - ⇒ il numero e le competenze degli operatori che verranno incaricati dell'accompagnamento lavorativo, illustrandone la formazione specifica, le modalità di aggiornamento e le esperienze maturate nell'affiancamento a soggetti svantaggiati, allegando i curricula vitae;

**2. Progetto** (di massimo 30 pagine – omnicomprendente formato A4, solo fronte) riguardante il **servizio di lavaggio pentole ed altre attrezzature - pulizia del locale** offerto, contenente:

- A. Riepilogo** sul sistema organizzativo del servizio proposto, con riferimento al piano operativo ed indicando:
  - ⇒ numero degli operatori impiegati per le attività di lavaggio pentole/varie e pulizia del locale con indicazione dell'ammontare ore previste;
  - ⇒ modalità di organizzazione dei gruppi di lavoro per le attività giornaliere e periodiche, indicazione articolazione oraria proposta, suddivisa tra servizio di lavaggio pentole e pulizia del locale;
  - ⇒ modalità di esecuzione del servizio, specificando in particolare le tecniche di lavoro utilizzate in rapporto alle specifiche esigenze del servizio richiesto, sia per le attività giornaliere che periodiche, suddivisa tra servizio di lavaggio pentole e servizio pulizia del locale;
  - ⇒ qualifica del personale che si intende impiegare nell'esecuzione del servizio;

- ⇒ indicazione del Contratto Collettivo Nazionale applicato allegando le relative tabelle salariali ministeriali;
- ⇒ numero ore totale per coordinamento, controllo, supervisione e/o funzioni di supporto dell'intero servizio;

**B. Relazione contenente:**

- ⇒ criteri adottati per il contenimento del turn over;
- ⇒ criteri sui meccanismi di sostituzione del personale assente per ferie, malattie o altro con indicazione degli operatori previsti;
- ⇒ nominativo del referente tecnico organizzativo e del suo sostituto allegando curriculum, titoli di studio, attestati ed indicazione delle responsabilità assegnate, presenza presso le strutture;
- ⇒ soluzioni per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

**C. Lista materiale di approvvigionamento utilizzato nell'espletamento del servizio suddivisa tra materiale destinato al servizio lavaggio pentole e varie e al servizio pulizia del locale.**

Il concorrente deve fornire:

- ⇒ Una lista completa dei detersivi e/o materiali che si impegna a utilizzare, indicando ragione sociale del produttore, del responsabile all'immissione al commercio, se diverso, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo, l'eventuale possesso di etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi del Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18.10.2016 o di rapporti di prova di conformità ai criteri ambientali minimi rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n° 765/2008. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di tipo I, il concorrente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve presentare la dichiarazione di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18.10.2016 e i rapporti di prova eseguiti sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette e nelle schede di sicurezza e di analisi specifiche, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri minimi ambientali, così come indicato nel punto 5.1.10 del medesimo Decreto e ad allegare i rapporti di prova così come indicato al punto 5.1.105.1.10 del medesimo Decreto.

Per quanto riguarda i prodotti super concentrati è necessario allegare anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

I prodotti devono, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 5, punto 5.1 e punto 5.2 del d.m. 18 ottobre 2016.

Di ogni prodotto offerto dovranno essere fornite le schede tecniche e di sicurezza ove presenti.

**D. Relazione sul sistema di gestione e controllo della qualità, indicante:**

- ⇒ i sistemi di verifica e di autocontrollo del servizio prestato;
- ⇒ le azioni correttive che verranno adottate in caso di non conformità.

**3. Relazione** (di massimo 5 pagine omnicomprendenti formato A4 solo fronte) sulla qualificazione professionale degli operatori, con particolare indicazione di:

- ⇒ attività di formazione, addestramento ed aggiornamento svolte dal personale dell'operatore economico negli anni 2018-2019, con specificazione e distinzione del monte ore annuale per dipendente destinato alla formazione professionale, alla formazione linguistica (se necessaria), alla formazione sulla sicurezza (ulteriore e diversa da quella obbligatoria), alla formazione in ambito della normativa HACCP;
- ⇒ attività di formazione ed aggiornamento professionale distinta per anno e per dipendente prevista per gli anni 2020-2021.

**4. Relazione** (di massimo pagine 5 omnicomprendenti formato A4, solo fronte) contenente le **migliorie** significative finalizzate a conferire valore aggiunto ai servizi oggetto di appalto

Le relazioni di cui sopra devono rispettare il numero massimo di pagine indicato e devono essere numerate progressivamente, usando il carattere Arial 11, interlinea singola.

**L'offerta tecnica, nel suo insieme, non dovrà superare le 55 pagine.**

Brochure informative, schede tecniche e di sicurezza, depliant ecc. non saranno considerati.

Le relazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

A pena di esclusione, nella documentazione tecnica non dovranno essere inseriti, in alcun modo, dati e riferimenti riconducibili all'offerta economica.

I concorrenti dovranno specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela di propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre ad eventuali successive richieste di accesso agli atti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, previa l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice

### **ART. 18 - "BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA" - STEP 3**

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico, pena esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando l'Offerta economica.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà compilare l'offerta redatta secondo l'Allegato n°10 "Fac simile offerta economica" al presente Disciplinare di gara, firmata digitalmente, contenente, a pena di esclusione:

- a) la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della ditta;
- b) la qualifica ed il nominativo del firmatario;
- c) l'oggetto dell'appalto e il codice CIG;
- d) l'impegno a mantenere valida e vincolante la propria offerta per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione della medesima e di essere disponibile, su semplice richiesta dell'Ente, a prorogarla per ulteriori 180 giorni;
- e) il canone mensile ed il relativo costo orario per l'esecuzione del servizio di lavaggio pentole ed operazioni di pulizia locale/disbrigo;
- f) indicare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta economica", il prezzo complessivo

- offerto – espresso in euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- g) indicare a sistema, nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26 D.lgs. 81/2008, determinati in €. 792,00;
  - h) indicare a Sistema, nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”, i costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
  - i) indicare a Sistema, nell'apposito campo “di cui costi per personale”, i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, la cui indicazione è stata prevista dalla Stazione Appaltante;

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in “buste” diverse da quella economica comporterà l'esclusione dalla gara.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento “Offerta economica” generato da SINTEL e il modello di offerta economica (Allegato 10 al presente disciplinare di gara), pena l'esclusione, dovranno essere sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di cui all. 11 “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” (ciò può avvenire con più firme in un unico documento).

Nel caso di differenza tra i valori indicati nell'Allegato n°10 “Fac simile offerta economica” e quelli indicati nei campi dell'offerta Economica presente in Sintel, prevalgono i valori indicati nei campi dell'Offerta Economica presente in Sintel, che saranno quelli su cui la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi e costituiranno i valori contrattuali.

Nel caso di discordanza tra i valori espressi nell'Allegato n°10 “Fac simile offerta economica”, percentuale di ribasso e importo complessivo ribassato, prevarrà la percentuale di ribasso indicata. Nel caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

#### **ART. 19 - FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA - STEP 4**

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:

- a) scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell'offerta”, il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
- b) sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell'offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nelle richiamate “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” – Allegato 11;
- c) allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto b), quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al precedente punto b) costituisce l'offerta e contiene gli elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento).

## **ART. 20 - RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA - STEP 5**

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Seggio di gara.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

## **ART. 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### **21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

#### ***Tabella dei criteri di attribuzione dei punteggi***

A	B	C
OGGETTO DI VALUTAZIONE	SUB PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE
<b>1. Progetto inserimento lavorativo persone svantaggiate</b>		<b>20</b>
1.a) Il concorrente dovrà descrivere in modo dettagliato le modalità attraverso le quali si impegna ad elaborare e monitorare piani individualizzati relativi a persone svantaggiate, illustrandone l'approccio progettuale e metodologico, nonché la presenza di processi di affiancamento e tutoraggio, indicandone la metodologia e la tipologia, gli obiettivi a medio e lungo termine relativi al raggiungimento dell'autonomia lavorativa.	8	
<b>1.a) Criteri motivazionali:</b> Verificare la capacità di elaborare piani individualizzati suddivisi in relazione alle diverse tipologie di situazioni di svantaggio e contenenti obiettivi a medio e lungo termine relativi al raggiungimento dell'autonomia lavorativa, che siano condivisi con la persona svantaggiata e con i servizi pubblici del territorio operanti in campo sociale.		
1.b) Il concorrente dovrà descrivere la specifica attività formativa che si impegna a predisporre in favore dei soggetti svantaggiati che verranno impiegati presso i servizi che costituiscono oggetto dell'appalto, affinché essi possano acquisire e/o implementare le abilità e professionalità correlate alle proprie mansioni, illustrandone le caratteristiche, la frequenza e la metodologia.	5	
<b>1.b) Criteri motivazionali:</b> Verificare e premiare la maggiore e specifica attività formativa dedicata ai soggetti svantaggiati per l'addestramento alle mansioni e all'acquisizione delle relative abilità e professionalità.		
1.c) Il concorrente dovrà descrivere le mansioni e le attività affidate alle singole persone svantaggiate impiegate nel disimpegno dei servizi, illustrandone le caratteristiche e le motivazioni;	4	
<b>1.c) Criteri motivazionali:</b> Valutare le mansioni e le attività affidate alle singole persone svantaggiate, considerando la sostenibilità nell'ambito dell'organizzazione dei servizi oggetto di appalto		
1.d) Relativamente alla struttura organizzativa preposta all'inserimento lavorativo, il concorrente dovrà indicare: ⇒ la figura di coordinamento/responsabile degli inserimenti lavorativi per l'appalto in oggetto, illustrandone i titoli, la formazione specifica e gli anni di esperienza, allegando il curriculum vitae;	3	

<p>⇒ il numero e le competenze degli operatori che verranno incaricati dell'accompagnamento lavorativo, illustrandone la formazione specifica, le modalità di aggiornamento e le esperienze maturate nell'affiancamento a soggetti svantaggiati, allegando i curricula vitae.</p>		
<p>1.d) Criteri motivazionali: Verificare e premiare la professionalità, le competenze e l'esperienza dei referenti dell'operatore economico quale garanzia di proficua gestione del personale svantaggiato</p>		
<p><b>2. Servizio di lavaggio pentole e servizio pulizia riordino locale</b></p>		<b>40</b>
<p>2.a) E' oggetto di valutazione il sistema organizzativo del servizio proposto, con riferimento al piano operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ numero di addetti previsti ed ammontare orario;</li> <li>⇒ modalità di organizzazione dei gruppi di lavoro per le attività giornaliere e periodiche, orario proposto, sia per il servizio lavaggio pentole e sia per il servizio pulizia del locale;</li> <li>⇒ modalità di esecuzione del servizio, le tecniche di lavoro utilizzate in rapporto alle specifiche esigenze dei servizi, per le attività giornaliere che periodiche, sia per il servizio lavaggio pentole e sia per il servizio pulizia del locale;</li> <li>⇒ qualifica del personale che si intende impiegare nell'esecuzione del servizio;</li> <li>⇒ indicazione del Contratto Collettivo Nazionale applicato allegando le relative tabelle salariali ministeriali;</li> <li>⇒ numero ore totale per coordinamento, controllo, supervisione e/o funzioni di supporto dell'intero servizio.</li> </ul>	22	
<p>2.a) Criteri motivazionali: Comparare le diverse proposte progettuali in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ numero addetti ed articolazione oraria, premiando maggiormente la turnazione che garantisca al personale di cucina sempre attrezzature pulite necessarie per ogni turno di lavoro ed ambienti puliti;</li> <li>⇒ garantire, grazie all'adeguata strutturazione e organizzazione dei gruppi di lavoro, l'efficacia e la continuità operativa del servizio;</li> <li>⇒ garantire l'ottimizzazione del servizio in termini di qualità di esecuzione, salubrità ambientale, attraverso modalità esecutive e tecniche di lavoro adeguate ed efficaci;</li> <li>⇒ personale occupato, con relativa qualifica professionale e inquadramento contrattuale;</li> <li>⇒ quantificazione oraria rivolte alle attività di coordinamento,</li> </ul>		

supervisione e controllo.		
<p>2.b) Sono oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ criteri adottati per il contenimento del turn over;</li> <li>⇒ criteri sui meccanismi di sostituzione del personale assente per ferie, malattie o altro con indicazione degli operatori previsti;</li> <li>⇒ attività di supervisione tramite il referente tecnico organizzativo e del suo sostituto, competenza ed indicazione delle responsabilità assegnate, presenza presso la struttura;</li> <li>⇒ soluzioni per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.</li> </ul>	6	
<p>2.b) Criteri motivazionali: Garantire, grazie all'adeguata strutturazione e organizzazione dei gruppi di lavoro, l'efficacia e la continuità operativa del servizio, in particolare "neutralizzando" le criticità del turnover attraverso specifici meccanismi per il suo contenimento e per le sostituzioni di personale. Verificare e premiare le maggiori competenze e professionalità del Referente Tecnico organizzativo. Valutare le soluzioni per la sicurezza e prevenzione adottati</p>		
<p>2.c) Sono oggetto di valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ La qualità dei prodotti/detergenti offerti;</li> <li>⇒ Rispetto delle caratteristiche standard richieste;</li> <li>⇒ Completezza della documentazione (schede tecniche e di sicurezza);</li> </ul>	7	
<p>2.c) Criteri motivazionali: Garantire il rispetto dei criteri minimi ambientali e della normativa HACCP dell'Ente, nonché assicurare il raggiungimento di uno standard qualitativo adeguato alle specifiche esigenze dei servizi</p>		
<p>2.d) E' oggetto di valutazione il sistema di gestione e controllo della qualità ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ i sistemi di verifica e di autocontrollo del servizio prestato;</li> <li>⇒ le azioni correttive che verranno adottate in caso di non conformità.</li> </ul>	5	
<p>2.d) Criteri motivazionali: Garantire un servizio qualitativamente adeguato ed apprezzato, svolto in piena sicurezza, sempre monitorato attraverso efficaci sistemi di verifica e di autocontrollo e capace di rispondere prontamente alle situazioni di criticità con adeguate azioni correttive.</p>		
<b>4.Attività formative</b>		<b>5</b>
<p>4.a) Sono oggetto di valutazione la qualificazione professionale degli operatori, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ attività di formazione, addestramento ed aggiornamento svolte dal personale</li> </ul>	5	

dell'operatore economico negli anni 2018-2019, con specificazione e distinzione del monte ore annuale per dipendente destinato alla formazione professionale, alla formazione linguistica (se necessaria) ed alla formazione sulla sicurezza (ulteriore e diversa da quella obbligatoria), alla formazione in ambito della normativa HACCP; ⇒ attività di formazione ed aggiornamento professionale distinta per anno e per dipendente prevista per gli anni 2020-2021.		
4.a) Criteri motivazionali: Disporre di uno staff operativo completo, professionalmente preparato, adeguatamente formato ed addestrato, sempre puntualmente aggiornato. Considerare e premiare eventuali aspetti innovativi del piano di formazione rispetto all'attività formativa obbligatoria, valutando la compatibilità del monte ore complessivo di formazione con gli orari di lavoro.		
<b>5. Migliorie</b>		<b>5</b>
5.a) Sono oggetto di valutazione le migliorie proposte (riferite ai servizi oggetto di procedura) finalizzate a conferire valore aggiunto al servizio di lavaggio pentole e servizi correlati	5	
5.a) Criteri motivazionali: Premiare ogni migliororia proposta che possa aggiungere qualità e sicurezza al servizio.		
<b>PUNTEGGIO TOTALE QUALITA'</b>		<b>70</b>

Soglia di sbarramento: Ai sensi dell'art.95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di raggiungimento della qualità pari a 42 su 70 punti e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sarà inferiore a 42.

L'eventuale esclusione avverrà una volta effettuata la doppia riparametrazione dei punteggi di cui al successivo articolo 21.4.

## 21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie, secondo quanto previsto dall'allegato P del DPR n°207/2010 (II a) 2. e nell'allegato G (DPR n°207/2010).

In particolare, a ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima;
- 5 in caso di preferenza grande;
- 4 in caso di preferenza media;
- 3 in caso di preferenza piccola;

- 2 in caso di preferenza minima;
- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto.

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato le somme delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a) i = P i / P \max$$

dove:

- V(a) i** è il coefficiente attribuito al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0(zero) e 1 (uno);
- P i** è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
- P max** è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre) in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO DI GIUDIZIO
Ottimo	1	Con riferimento alla proposta presentata è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Molto buono	0,9	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
Buono	0,8	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili da considerarsi buoni
Discreto	0,5	La proposta presenta aspetti positivi di qualche pregio
Sufficiente	0,30	La proposta è considerata sufficiente con pochi elementi di pregio
Inadeguato	0	Non è presente alcuna proposta o miglioramento – da considerarsi insufficiente

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a) i = P i / P \max$$

dove:

- V(a) i** è il coefficiente attribuito al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0(zero) e 1 (uno);
- P i** è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
- P max** è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

La Commissione giudicatrice attribuirà i valori di natura qualitativa in funzione dei seguenti parametri generali:

- grado di dettaglio delle descrizioni;
- completezza dei contenuti;
- efficacia ed efficienza delle soluzioni progettate;
- grado di rispondenza alle reali necessità della stazione appaltante.

Non sono previsti punteggi quantitativi e tabellari.

### 21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La formula da applicare è "Non lineare" come segue:

$$PE_i = PE_{max} \left( \frac{R_i}{R_{best}} \right)^\alpha$$

dove:

- **PE<sub>i</sub>** = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
- **PE<sub>max</sub>** = punteggio economico massimo assegnabile
- **R<sub>i</sub>** = Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo
- **R<sub>best</sub>** = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente
- **α** = coefficiente 0,2

### 21.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1].

**[Riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**[Doppia riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

## **ART. 22 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19.11.2019** alle ore **09.30**, presso la sede dell'Ente in Via Baratto, n. 39 a Schio (VI) Palazzina Uffici – Sala Consiglio e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" almeno un giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica, Il RUP, con il supporto del Servizio Provveditorato, procederà:

1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2. all'apertura della "busta telematica" contenente la "Documentazione amministrativa";
3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un'ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Delle operazioni suddette si redigerà apposito Verbale.

Si provvederà ad adottare il provvedimento di presa d'atto del verbale con determinazione delle esclusioni e delle ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e comma 2 del Codice e all'art. 76 del Codice, mediante pubblicazione del provvedimento e relativo verbale nell'area "Comunicazione procedura" e sul profilo del Committente.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

### **ART. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **ART. 24 - APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Successivamente, solamente per le ditte ammesse, la Commissione Giudicatrice, nominata con apposito provvedimento, procederà, in una o più sedute riservate, all'apertura della "BUSTA telematica 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA", alla valutazione delle offerte tecniche, redigendo i relativi verbali.

Successivamente, in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" la Commissione Giudicatrice procederà:

- a) alla riparametrazione dei punteggi;
- b) a individuare gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e a comunicarli al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori;
- c) all'apertura delle "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA";
- d) all'assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo quanto previsto dal presente disciplinare;
- e) a formulare la graduatoria finale secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo);
- f) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- g) a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Delle operazioni suddette la Commissione di aggiudicazione redigerà apposito Verbale, di cui si prenderà atto con provvedimento, che verrà comunicato ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura". La comunicazione tramite l'area "Comunicazioni procedura" é valida agli effetti di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente unitamente al provvedimento.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **ART. 25 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema Sintel a supportare l'invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l'inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26.

## **ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Ente prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice (costo del personale).

L'Ente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La determina di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 76 del Codice s.m.i., Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i verbali delle sedute riservate della commissione di aggiudicazione relativi alla valutazione delle offerte tecniche.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 159/11 dalla consultazione della Banca dati l'Ente procede alla stipula del contratto, anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dai contratti laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/11 e smi.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 850,00. L'Ente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio dei lavori.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **ART. 27 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

In seguito alla comunicazione dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di produrre all'Ente, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione degli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva del contratto, nonché le generalità (nome e cognome) e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i inadempimenti a quanto previsto dall'art. 3, comma 7 della Legge 136/10;

- b) garanzia definitiva in favore dell'Ente, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del Codice;
- c) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale;
- d) versamento delle spese sostenute per la stipulazione del contratto;
- e) rimborso delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
- f) idonea documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura;
- g) documentazione necessaria ai fini della certificazione antimafia prevista ai sensi di Legge;

In caso di ATI e aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotto già in fase di partecipazione:

- copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, con indicazione delle categorie dei lavori che ciascuna impresa svolgerà;
- l'atto costitutivo del consorzio.

#### **ART. 28 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, nel capitolato, vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato.

#### **ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati...", esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del Trattamento dati è l'Ente La C.a.s.a. – Centro Assistenza Servizi per Anziani – Via Baratto, n. 39 – 36015 – SCHIO (VI) nella figura del Presidente pro tempore.

Il Responsabile della Protezione dei dati personali per il periodo dal 24.05.2018 - 24.05.2020, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di tre mesi, è l'Avv. Luca De Toffani - Via Monte Giove, n. 26 – 36015 Schio (VI).

Schio, 28.10.2019

**IL SEGRETARIO DIRETTORE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Dott. Marco Peruffo**

\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

